

Bruxelles, 9 febbraio 2026
(OR. en, bg, fr)

5787/26
PV CONS 3
AG 14
PARLNAT

PROGETTO DI PROCESSO VERBALE
CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA
(Affari generali)
26 gennaio 2026

1. **Adozione dell'ordine del giorno**

Il Consiglio ha adottato l'ordine del giorno che figura nel documento 5529/26.

2. **Approvazione dei punti "A"**

a) **Elenco non legislativo**

5531/26

Il Consiglio ha adottato tutti i punti "A" elencati nel documento summenzionato, compresi tutti i documenti linguistici COR e REV presentati per adozione.

b) **Elenco legislativo (deliberazione pubblica a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del trattato sull'Unione europea)**

5532/26

1. **Regolamento relativo all'abbandono graduale delle importazioni di gas naturale russo e al miglioramento del monitoraggio delle potenziali dipendenze energetiche e recante modifica del regolamento (UE) 2017/1938**



5289/26 + ADD 1
+ ADD 2 REV 1
PE-CONS 63/25
ENER

Adozione dell'atto legislativo

approvato dal Coreper, parte prima, del 23.1.2026

Il Consiglio ha approvato la posizione del Parlamento europeo in prima lettura e l'atto proposto è stato adottato, con il voto contrario dell'Ungheria e della Slovacchia e l'astensione della Bulgaria, a norma dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (base giuridica: articolo 194, paragrafo 2, e articolo 207 TFUE).

Le dichiarazioni di Bulgaria, Francia, Ungheria, Slovacchia e della Commissione relative a questo punto figurano nell'allegato.

Attività non legislative

3. **Priorità della presidenza cipriota**



Presentazione da parte della presidenza

Scambio di opinioni

Il Consiglio ha preso atto della presentazione da parte della presidenza e ha proceduto a uno scambio di opinioni.





4. **Scudo europeo per la democrazia a puntello di democrazie solide e resilienti**



5143/26

Scambio di opinioni

5.	Dialogo annuale sullo Stato di diritto: discussioni specifiche per paese <i>Scambio di opinioni</i>	5019/26
6.	Varie	
	a) Strategia macroregionale dell'UE per l'Atlantico <i>Informazioni fornite dalla Spagna</i>	5673/26
	b) Regioni ultraperiferiche dell'UE <i>Informazioni fornite da Francia e Portogallo</i>	5685/26

-
-  Prima lettura
 -  Dibattito pubblico (articolo 8, paragrafo 3, del regolamento interno del Consiglio)
 -  Punto discusso in ambito ristretto
 -  Punto basato su una proposta della Commissione
-

Dichiarazioni relative ai punti "A" legislativi di cui al documento 5532/26

**Punto 1 dell'elenco
dei punti "A":**

Regolamento relativo all'abbandono graduale delle importazioni di gas naturale russo e al miglioramento del monitoraggio delle potenziali dipendenze energetiche e recante modifica del regolamento (UE) 2017/1938

Adozione dell'atto legislativo

DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE

"Al fine di evitare i gravi rischi per la sicurezza e le dipendenze energetiche derivanti dal proseguimento degli scambi con la Federazione russa nel settore energetico, la Commissione europea ribadisce il suo impegno a garantire l'eliminazione graduale di tutte le restanti importazioni di petrolio dalla Federazione russa entro la fine del 2027, in linea con la dichiarazione di Versailles.

La Commissione intende presentare una proposta legislativa all'inizio del 2026 per vietare le importazioni di petrolio dalla Federazione russa il prima possibile, e al più tardi entro la fine del 2027.

La Commissione valuterà attentamente il potenziale impatto di una cessazione accelerata delle importazioni di petrolio sulla sicurezza dell'approvvigionamento, sull'economia e sulla competitività degli Stati membri più interessati dalla misura.

La Commissione collaborerà attivamente, in uno spirito di solidarietà, con gli Stati membri direttamente interessati e con altri Stati membri pertinenti al fine di individuare le misure adeguate per ridurre al minimo i potenziali rischi identificati in sede di valutazione, facilitando l'accesso a forniture alternative."

DICHIARAZIONE DELLA BULGARIA

"La Bulgaria esprime il proprio sostegno all'obiettivo strategico della proposta di regolamento relativo all'abbandono graduale delle importazioni di gas naturale russo e al miglioramento del monitoraggio delle potenziali dipendenze energetiche e recante modifica del regolamento (UE) 2017/1938 (regolamento REPowerEU).

Prendiamo atto del testo di compromesso finale del regolamento REPowerEU e, in particolare, degli elementi del compromesso relativi ai seguenti aspetti:

- la considerazione delle specificità della regione CESEC e l'obiettivo di garantire forniture di gas alternative;
- i riferimenti agli obiettivi di riempimento degli impianti di stoccaggio del gas; e
- il mantenimento della clausola sospensiva in caso di rischio per la sicurezza dell'approvvigionamento energetico.

Al tempo stesso, manteniamo le seguenti considerazioni:

- l'articolo 5, paragrafo 8, applicabile a Strandzha 1, non è giustificato in quanto solo il gas naturale di origine non russa transita attraverso questo punto di interconnessione e comporta un onere amministrativo sproporzionato per gli importatori di gas di origine non russa;
- il testo di compromesso finale non offre garanzie sufficienti contro potenziali procedimenti arbitrari e sanzioni pecuniarie per le imprese che detengono contratti a lungo termine di transito per gasdotto e capacità contrattuale. La Bulgaria insiste sulla piena reciprocità, comprese adeguate garanzie finanziarie per lo Stato membro che applica il regolamento alle frontiere esterne dell'UE, anche nei casi in cui l'atto sia successivamente annullato o dichiarato illegittimo;
- la base giuridica proposta per l'adozione del regolamento non è sufficiente.

Alla luce delle preoccupazioni di cui sopra e tenendo conto del fatto che non si è tenuto pienamente conto delle considerazioni della Bulgaria esposte nella dichiarazione scritta per la sessione del Consiglio TTE (Energia) del 20 ottobre 2025, **la Bulgaria si astiene sul testo finale del regolamento REPowerEU.**"

DICHIARAZIONE DELLA FRANCIA

"In linea con la dichiarazione di Versailles, la Francia ha sempre sostenuto pienamente la fine della dipendenza dell'Unione europea dai combustibili fossili russi.

Nel corso dei negoziati su questo progetto di regolamento, la Francia ha cercato di garantire la solidità giuridica del testo e delle norme di attuazione, che consentono di ridurre al minimo il rischio di elusione dei divieti. A tale riguardo, la Francia sottolinea che **il ricorso esclusivo alle sanzioni europee deve rimanere la norma per le misure restrittive che l'Unione europea decide di imporre a paesi terzi. L'adozione del regolamento REPowerEU sul gas ha rappresentato un'eccezione a tale norma, che dovrebbe rimanere eccezionale e che è stata giustificata da circostanze molto specifiche.** La Francia sarà pertanto particolarmente vigile nei confronti di eventuali future misure di divieto che potrebbero essere assimilate a sanzioni, in particolare nel settore dell'energia."

DICHIARAZIONE DELL'UNGHERIA

"L'Ungheria ritiene che la composizione del mix energetico nonché le decisioni relative alle fonti di approvvigionamento, alle rotte di trasporto e alla loro diversificazione debbano rimanere di competenza dei singoli Stati membri. Esprime massima preoccupazione per il fatto che il regolamento REPowerEU incide in modo sostanziale e negativo sulla sicurezza energetica, sui prezzi dell'energia e sulla scelta sovrana del mix energetico. Ritiene pertanto che il regolamento REPowerEU interferisca con la sovranità degli Stati membri e non rispetti il principio di sussidiarietà.

L'Assemblea nazionale ungherese ha emesso un parere motivato sulle notevoli preoccupazioni riguardo alla sussidiarietà.

L'Ungheria nutre seri dubbi in merito alla base giuridica scelta per il regolamento. Il regolamento REPowerEU non contempla alcun obiettivo in materia di politica commerciale comune ed è anzi addirittura contrario agli obiettivi di cui all'articolo 194, paragrafo 1, TFUE. Riteniamo pertanto che si tratti di una "misura sanzionatoria de facto", che avrebbe potuto essere adottata esclusivamente sulla base dell'articolo 215 TFUE e dell'articolo 29 TUE.

L'Ungheria ritiene inoltre che il regolamento REPowerEU violi il principio di solidarietà di cui all'articolo 194, paragrafo 1, TFUE. Il principio di solidarietà comporta un obbligo generale a carico dell'Unione e degli Stati membri di tener conto, nell'esercizio dei loro poteri, degli interessi di altri attori. Dovrebbero evitare di adottare misure che incidano negativamente, in termini di sicurezza dell'approvvigionamento, di sostenibilità economica e politica e di diversificazione dell'approvvigionamento e delle relative fonti, sugli interessi dell'Unione o degli Stati membri, allorché sono tenuti, in caso di conflitto, a garantire un equilibrio tra tali interessi. Per quanto riguarda le prevedibili conseguenze negative del regolamento REPowerEU sull'Ungheria in termini economici, sociali e dei prezzi, tale equilibrio non è stato trovato.

Secondo l'Ungheria, le disposizioni relative a un divieto totale di importazione non sono conformi ai principi di necessità e proporzionalità, né al principio della certezza del diritto, compreso nell'eventualità in cui prevedano un tempo di preparazione sufficiente per gli interessati.

L'Ungheria si rammarica del fatto che non sia stata effettuata alcuna valutazione d'impatto globale e specifica per paese, compresa una verifica dell'incidenza sulla competitività delle pressioni sui prezzi e della volatilità dei prezzi che ne derivano, nonché delle questioni relative alla sicurezza dell'approvvigionamento a livello regionale. Gli Stati membri senza sbocco sul mare, come l'Ungheria, si trovano in una posizione specifica di cui sarebbe stato opportuno tenere conto. Inoltre, la data definitiva di abbandono graduale per le forniture di gas da gasdotto è stata fissata indipendentemente dal risultato della valutazione d'impatto regionale elaborata dalla Commissione durante i triloghi.

L'Ungheria è convinta che le misure delineate nel regolamento REPowerEU non solo porteranno a prezzi dell'energia più elevati e volatili, che sono già diventati il principale ostacolo alla competitività europea, ma metteranno anche a repentaglio la sicurezza dell'approvvigionamento, in particolare nel caso degli Stati membri senza sbocco sul mare. Sebbene il regolamento REPowerEU preveda una clausola di sospensione che funge da salvaguardia in caso di crisi improvvisa e grave che minaccia l'approvvigionamento, è improbabile che tale clausola sia applicabile nella pratica, dato il rigore delle circostanze e dei requisiti necessari per attivarla.

Esprimiamo altresì serie perplessità dal punto di vista giuridico, in quanto il regolamento REPowerEU interferisce con esistenti contratti a lungo termine e implica responsabilità per conto delle entità economiche e/o degli Stati membri. Non prevede alcun meccanismo di compensazione finanziaria per alleviare tali responsabilità.

Il rischio di applicazione retroattiva di talune disposizioni rimane un potenziale ambito di ricorso giurisdizionale nel testo; un esempio è la data del 17 giugno 2025, a partire dalla quale qualsiasi nuovo contratto di fornitura di gas russo è ritenuto soggetto all'effetto immediato dell'abbandono graduale previsto dal regolamento REPowerEU.

La rimozione delle strozzature infrastrutturali per istituire rotte di approvvigionamento per le importazioni di energia non russa in quantità sufficiente sarebbe un presupposto per rimediare alle conseguenze dell'applicazione del regolamento REPowerEU. Ciononostante la Commissione europea continua a rifiutare di sostenere con fondi dell'UE lo sviluppo di infrastrutture per i combustibili fossili.

Infine, la definizione di un maggior numero di categorie di paesi partner, insieme a procedure di autorizzazione differenziate, comporta potenziali discriminazioni tra fornitori esterni di gas, creando difficoltà a livello commerciale e giuridico.

Di conseguenza l'Ungheria esprime voto contrario al regolamento REPowerEU e si riserva il diritto di chiederne l'annullamento dinanzi alla Corte di giustizia dell'UE.

L'Ungheria riconosce al contempo che talune disposizioni rispecchiano il testo del 19° pacchetto di sanzioni nei confronti della Federazione russa. Dichiaro che tale metodo legislativo dovrebbe applicarsi a qualsiasi potenziale nuova misura relativa all'oggetto del pacchetto di sanzioni nei confronti della Federazione russa.

Di conseguenza, sottolinea che, per garantire il massimo grado possibile di certezza del diritto agli operatori dell'Unione e offrire inoltre chiarezza in merito alle disposizioni giuridiche applicabili ai sensi del diritto dell'Unione, è necessario rispettare la coerenza e l'uniformità tra le diverse normative e politiche dell'UE, comprese le esenzioni e le deroghe previste nella versione allora in vigore del regolamento (UE) n. 833/2014."

DICHIARAZIONE DELLA SLOVACCHIA

"La Repubblica slovacca sostiene gli sforzi volti a ridurre gradualmente la dipendenza dalle importazioni di combustibili fossili. Tuttavia, tali sforzi devono tenere debitamente conto delle specificità geografiche, infrastrutturali ed economiche degli Stati membri più colpiti, nonché dei vincoli giuridici esistenti.

La Repubblica slovacca vota pertanto contro l'adozione del regolamento REPowerEU a causa delle previste ripercussioni economiche e finanziarie negative e dei potenziali effetti negativi sulla sicurezza dell'approvvigionamento.

La Repubblica slovacca, essendo priva di sbocchi sul mare e di accesso diretto ai terminali petroliferi e di GNL, ha effettuato investimenti significativi e sviluppato interconnettori del gas con tutti i paesi vicini al fine di rafforzare la sicurezza energetica. Tuttavia, le strozzature infrastrutturali esistenti al di fuori del territorio slovacco continuano a limitare la possibilità di diversificare l'approvvigionamento di gas e di importare volumi sufficienti in modo efficiente ed efficace sotto il profilo dei costi entro i termini proposti. Il regolamento non tiene adeguatamente conto di tali vincoli e non fornisce agli Stati membri più colpiti gli strumenti appropriati per superarli.

Inoltre, il sistema energetico slovacco si è storicamente basato sulle importazioni di combustibili fossili provenienti dalla Federazione russa nell'ambito di contratti a lungo termine. La risoluzione anticipata di tali contratti esporrebbe la Repubblica slovacca e i partecipanti al mercato slovacco a procedimenti arbitrari e altri procedimenti giudiziari. Il regolamento non stabilisce garanzie né un quadro di attenuazione dei rischi per far fronte a tali conseguenze giuridiche e finanziarie per gli Stati membri e gli importatori interessati.

Infine, la Repubblica slovacca ribadisce le sue serie preoccupazioni in merito alla scelta della base giuridica del regolamento e alla sua compatibilità con i principi di proporzionalità e solidarietà energetica."
